PEGASO 03 S.r.l. Unipersonale
Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L – 10041 CARIGNANO (TO)
Tel 011-969.87.11 – Fax 011-969.07.97
Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.
Registro delle Imprese n. 08872320018 – Tribunale di Torino
R.E.A. n. 1006893 della C.C.I.A.A. di Torino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con delibera del 20 ottobre 2020

TITOLO I – Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto, finalità e principi
Art. 2 Attività istruttoria
Art. 3 Norme e principi comuni alle procedure di gara
Art. 4 Le forme contrattuali
Art. 5 Programmazione degli acquisti di beni e servizi
Art. 6 Determina a contrarre
Art. 7 Responsabile del procedimento
Art. 8 Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 9 Limiti di importo
TITOLO II – Procedure di affidamento
Art. 10 Procedura aperta, ristretta e negoziata senza pubblicazione di bando
Art. 11 Procedure telematiche
Art. 12 Affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00
Art. 13 Affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria
Art. 14 .Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore ad € 150.000,00
Art. 15 – Affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura
Art. 16 Ripartizione delle competenze all'interno della Società
Art. 17 Oneri di sicurezza e costo del personale
Art. 18 Criteri di aggiudicazione
Art. 19 Svolgimento della gara
Art. 20 Commissione giudicatrice

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

Art. 21 Albo dei fornitori
Art. 22 Ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico
TITOLO III – Esecuzione dei contratti
Art. 23 La gestione dei contratti
Art. 24 Consegna delle prestazioni
Art. 25 Pagamenti
Art. 26 Penalità
Art. 27 Modifiche e varianti ai contratti
Art. 28 Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe
Art. 29 Subappalto
Art. 30 Cessione del contratto e cessione del credito
Art. 31 Verifica di conformità dell'appalto
Art. 32 Recesso unilaterale e risoluzione del contratto
TITOLO IV – Disposizioni finali
Art. 33 Procedure per l'alienazione del materiale fuori uso
Art. 34 Spese minute ed urgenti di modico valore
Art. 35 Validità ed efficacia del Regolamento
Art. 36 Rinvio
Art. 37 Entrata in vigore – Norma transitoria

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

TITOLO I –Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto, finalità e principi

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale di PEGASO 03 Srl (di seguito, per brevità Pegaso o Società), Società *in house,* a totale capitale pubblico, con particolare riferimento alle attività di gestione della bollettazione ordinaria, dell'accertamento (liquidazione/evasione), della riscossione della tariffa/tassa inerente alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti nel territorio dei Comuni consorziati, nonché all'attività di *Call Center*.
2. Campo di applicazione del Regolamento: tutti i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi sottoscritti dalla Società e necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, di importo inferiore alla soglia comunitaria, di cui al successivo art. 9.
3. Per contratti di appalto di lavori si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ll) e nn) del d.lgs. 50/16 e s.m.i. (in appresso **"**Codice"), i contratti stipulati per iscritto con uno o più operatori economici aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione edilizia, restauro e manutenzione di opere ed impianti.
4. Per contratti di appalto di servizi si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ss) del Codice quelli aventi ad oggetto prestazioni diverse da quelle indicate nella precedente lettera nn) e ricompresi nell'ambito di applicazione del predetto Codice.
5. Per contratti di appalto di fornitura di beni si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. tt) del Codice quelli aventi ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. I contratti di fornitura possono includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
6. Le disposizioni del presente Regolamento mirano ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto di beni e servizi con modalità semplificate e termini ridotti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, pubblicità, tutela dell'ambiente e del lavoro ed efficienza energetica.

Art. 2
Attività istruttoria, preparatoria e propositiva

1. La volontà della Società di provvedere mediante contratto d'appalto all'acquisizione di beni, servizi e lavori viene espressa con apposito atto di competenza dei soggetti indicati all'articolo 16, nel quale sono specificati:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
b. l'oggetto del contratto e la sua forma;
c. le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale o disciplinare;

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

d. la procedura e i criteri di scelta del contraente;

e) la nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice, nei casi rispettivamente di utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo o del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 3

Norme e principi comuni alle procedure di gara

1. Le disposizioni del presente Regolamento si conformano ai principi introdotti dalle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di contratti pubblici, come recepiti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.
2. Qualora nel corso di validità del Regolamento le disposizioni nazionali e/ o regionali, che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento, subiscano modifiche e/o integrazioni, anche le disposizioni del presente Regolamento eventualmente divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta si intendono e automaticamente sostituite con le norme nazionali e/o regionali sopravvenute.
3. Il presente Regolamento è integrato da altre disposizioni organizzative e da regolamenti interni, relativi a materie specifiche previste da normative statali, regionali e provinciali, nonché dai protocolli operativi aziendali.

Art. 4

Le forme contrattuali

1. I contratti sono stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile ovvero in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata, tutti da redigersi secondo modalità elettroniche, secondo le norme vigenti. L'atto o contratto deve essere sottoscritto dalle parti con firma digitale o elettronica qualificata; nel caso di sottoscrizione a distanza, il documento predisposto dalla Società deve essere inviato a mezzo PEC (posta elettronica certificata) alla parte contrattuale, che deve apporvi la firma digitale (elettronica), dandone immediatamente avviso alla Società, sempre a mezzo PEC, e da tale comunicazione decorrono gli effetti giuridici dell'atto.
2. Per i contratti di importo pari o inferiore a € 5.000,00, la stipula avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in un apposito scambio di lettere, tramite PEC.
3. La forma dei contratti è stabilita nella determina a contrarre e/o nell'Ordine di acquisto.
4. La stipulazione dei contratti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 compete al Direttore Generale, mentre la stipula dei contratti di valore superiore a € 5.000,00 compete all'Amministratore Delegato salvo delega. Essi devono astenersi dalla stipulazione del contratto quando:

a. si trovino in conflitto di interessi con la società;
b. siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con l'altro contraente;
c. non possano garantire imparzialità nei confronti del contraente della società.

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

5. Nei casi di astensione del Direttore Generale, la stipulazione del contratto è demandata all'Amministratore Delegato; nel caso di astensione dell'Amministratore Delegato, la stipulazione del Contratto è demandata ad altro soggetto delegato.
6. Le spese relative alla stipulazione, alla eventuale registrazione e trascrizione dei contratti sono a carico dell'operatore economico affidatario delle prestazioni.
7. I contratti hanno efficacia per la società dalla data della sottoscrizione.
8. I contratti sono impegnativi per l'impresa dalla data di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione in caso di procedura aperta e ristretta e dalla data di avvenuta comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta in caso di procedura negoziata.

Art. 5
Programmazione degli acquisti di beni e servizi

1. In analogia a quanto disposto dal Codice e compatibilmente con il bilancio e le risorse finanziarie disponibili, la Società assume le iniziative opportune per favorire la programmazione biennale degli acquisti di servizi e forniture, di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00, con decorrenza dal 2022. Il programma degli acquisti di forniture e servizi viene aggiornato entro la fine di ciascun anno sulla base dei consuntivi degli anni precedenti.
2. In sede di approvazione del programma, si procede alla designazione del Responsabile unico del procedimento di ciascun acquisto, che viene nominato successivamente in fase di avvio della procedura.

Art. 6
Determina a contrarre

1. La determina a contrarre è l'atto con cui la Società espone le ragioni che giustificano la conclusione di un contratto e che la inducono ad adottare una determinata modalità per individuare il contraente.
2. La determina a contrarre forma la volontà contrattuale della Società, ma non produce effetti giuridici verso terzi, se non quando detta volontà venga manifestata all'esterno con l'osservanza delle forme di legge e di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. La determina deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto;
c) l'ammontare del corrispettivo o della spesa prevista per l'esecuzione del contratto ed il riferimento agli strumenti di programmazione economico finanziaria della Società;
d) le clausole e gli elementi ritenuti essenziali relativi all'esecuzione del contratto, anche con rinvio a condizioni contrattuali di capitolati, schemi negoziali o proposte commerciali allegate;
e) i termini e la durata certi del contratto;
f) le eventuali penali, garanzie e fidejussioni;
g) le modalità di scelta del contraente;
h) i criteri di aggiudicazione;

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

i) la forma del contratto.
4.La determina a contrarre è adottata dal soggetto competente secondo le disposizioni dello Statuto della Società.

Art. 7
Responsabile del procedimento

1. Per ogni singola procedura di affidamento è nominato un Responsabile del procedimento (di seguito RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
2. Il Responsabile del procedimento è, di norma, il Direttore Generale della Società, salva diversa indicazione del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie.
3. Indipendentemente dal valore degli affidamenti, il RUP accerta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, di cui all'art. 42 del Codice, nello svolgimento delle procedure, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire parità di trattamento nei confronti dei potenziali affidatari delle prestazioni.
4. Il RUP svolge i compiti ad esso attribuiti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.
5. Nel caso in cui l'organico della Società presenti temporanee e accertate carenze o non vi siano soggetti in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del Responsabile del procedimento, comunque individuato all'interno della Società, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento, a soggetti idonei aventi i necessari requisiti di qualificazione e in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
6. La carenza in organico, di cui al precedente comma 53, è attestata dal Direttore Generale.
7. Di norma, il ruolo di RUP non è incompatibile con le funzioni di Presidente della commissione di gara o di membro della commissione giudicatrice nelle gare con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salva diversa indicazione del Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla singola procedura.
8. Al RUP è riservata la valutazione della presunta anomalia delle offerte e, nelle gare con il criterio dell'O.E.V., può avvalersi, se ritenuto opportuno, del supporto della commissione giudicatrice.
9. Il RUP è tenuto a registrare i dati relativi ai lavori, servizi e forniture effettuati, entro 30 giorni dalla data di stipula del relativo contratto o di emissione dell'ordine di acquisto.

Art. 8
Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento è soggetta alla vigilanza del RUP, che adotta tutti gli atti ad esso demandati dalla legge, dal presente Regolamento o delegati dal Direttore Generale.
2. L'esecuzione dei contratti di lavori è prevista, di norma, la nomina di un Direttore dei lavori, su proposta del RUP, individuato tra soggetti in

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in rapporto all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi.
3. Per i contratti di servizi e forniture, l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto è, di norma, ricoperto dal RUP. Qualora la Società ritenga opportuno distinguere i ruoli, la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto avviene su proposta del RUP tra i dipendenti in organico in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione negli incarichi.
4. Per servizi e forniture particolarmente complesse, il Direttore Generale stabilisce i casi in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto è assistito da uno o più assistenti, ai quali affida per iscritto uno o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione, che rimane in ogni caso responsabile del corretto adempimento delle prestazioni.
5. Qualora gli incarichi di Direzione dei lavori o di Direzione dell'esecuzione del contratto, di cui al presente articolo, vengano conferiti all'esterno della Società, si applicano le disposizioni previste dall'art. 15 in tema di affidamento di servizi tecnici.
6. Le modalità di svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore dei lavori e al Direttore dell'esecuzione del contratto sono indicate dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 9
Limiti di importo

1.Le procedure di cui al presente Regolamento per l'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie, come recepite nel Codice. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
2. Gli importi degli affidamenti non possono essere frazionati artificiosamente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Non configura frazionamento artificioso la suddivisione dell'affidamento che sia giustificata da specifiche ragioni tecniche esplicitate in apposita relazione dal Responsabile del procedimento.
3. La liquidazione dei corrispettivi in favore dei contraenti della Società è subordinata:
a) alla formalizzazione della verifica dell'esatto adempimento della prestazione, anche nel corso dell'esecuzione;
b) all'accertamento della insussistenza delle condizioni per l'applicazione di penali in conseguenza di eventuali inadempienze contrattuali o dell'adozione di un provvedimento di risoluzione del contratto in danno;
c) alla verifica della insussistenza di irregolarità nei versamenti contributivi e fiscali, ed eventualmente anche in relazione ai versamenti retributivi nei riguardi delle maestranze impiegate nelle prestazioni.
4. Nel caso la Società accerti la sussistenza di ragioni di credito nei riguardi del contraente, la stessa può procedere a compensazione con i crediti spettanti al medesimo e derivanti dall'esecuzione delle prestazioni.

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

TITOLO II – Procedure di affidamento

Art. 10
Procedura aperta, ristretta e negoziata senza pubblicazione di bando

1. Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura aperta o ristretta, qualora ritenga tali procedure maggiormente vantaggiose, ovvero utili, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
2. La procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, oltre che nei casi individuati dal Codice, è consentita nei seguenti, ulteriori casi:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata alcuna offerta, o alcuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. L'offerta si considera inappropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi, manifestamente inadeguata rispetto alle esigenze della Società e l'operatore economico non possiede i requisiti di qualificazione, generali e speciali, richiesti dalla Società, ai fini dell'ammissione alla negoziazione;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, oppure la concorrenza è assente per motivi tecnici, perché non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli, accertate mediante indagini di mercato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando ragioni di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la Società, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alla Società.
3. Nei contratti relativi a forniture, la procedura negoziata è, inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la Società ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

grandi imprese.
4. Nei contratti relativi a servizi, la procedura negoziata è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La procedura negoziata può essere inoltre utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla Società, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie comunitarie.
6. Nei contratti relativi a lavori e nei contratti relativi a servizi, la procedura negoziata è, altresì, consentita per l'esecuzione di lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio appaltato o dell'opera progettata, purché aggiudicati all'operatore economico che esegue il servizio o l'opera iniziale, a condizione che tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Società, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale.
7. E' altresì consentito l'affidamento mediante procedura negoziata per la locazione, a titolo passivo, di mobili o di beni immobili registrati.
8. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

Art. 11
Procedure telematiche

1. La Società attua le misure necessarie per favorire l'espletamento delle procedure di scelta del contraente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.
2. Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica dovranno accreditarsi presso il portale della Società. La partecipazione alle procedure *on line* non prevede, a carico dei concorrenti, alcun onere.
3. La documentazione presentata *on line* dovrà essere firmata digitalmente, nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., in conformità alle indicazioni presenti nella documentazione di gara.
4. La procedura di gara espletata per via elettronica prevede una prima fase di verifica, da parte della commissione di gara, della documentazione

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

richiesta negli atti di indizione della gara a corredo dell'offerta; le offerte presentate dagli operatori economici che non abbiano presentato una corretta e completa documentazione a corredo saranno escluse e, pertanto, non saranno visualizzate nella graduatoria finale, fatto salvo il procedimento di soccorso istruttorio, previsto e disciplinato dal Codice.
5. E' possibile derogare alla procedura telematica per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, con scelta sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.

Art. 12
Affidamento diretto di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00

1. La procedura per l'affidamento diretto di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 prende avvio, di norma, con la determina a contrarre, di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
2. E' consentito procedere a consultazioni preliminari del mercato, al fine di acquisire informazioni dagli operatori economici circa le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche usualmente praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Società.
3. E' altresì consentito promuovere indagini di mercato preordinata a conoscere l'assetto del mercato e i potenziali concorrenti interessati ad essere invitati alle procedure negoziate. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
4. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più opportune e convenienti dalla Società, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti. A seguito della determina a contrarre, l'Ufficio gare esegue l'indagine di mercato mediante la pubblicazione di uno "Avviso di manifestazione di interesse", ai fini dell'acquisizione di almeno 3 (tre) preventivi da parte di potenziali fornitori, ove esistenti.
5. L'Avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni, salva la riduzione del suddetto termine a non meno di 5 (cinque) giorni per motivate ragioni di urgenza.
6. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della manifestazione di interesse, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici. La Società ha facoltà di procedere alla selezione degli operatori da invitare, mediante sorteggio pubblico oppure di individuare gli operatori direttamente mediante l'Albo

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

fornitori di cui al successivo articolo 26.
7. Una volta acquisiti i preventivi, il RUP dispone l'affidamento in favore del fornitore prescelto, sulla base della valutazione comparativa delle offerte ricevute, dando adeguata motivazione in merito alla scelta effettuata (es. congruità del prezzo rispetto alla prestazione, eventuali caratteristiche migliorative dell'offerta, rispetto del principio di rotazione).
8. Nel caso in cui venga disposto l'affidamento diretto a favore del contraente uscente, senza la preventiva acquisizione di preventivi, il RUP indica le ragioni della deroga al principio di rotazione degli affidamenti.
9. La Società adotta gli atti necessari per l'istituzione di un Albo fornitori, cui potranno qualificarsi gli operatori economici, in relazione alle varie categorie merceologiche e relative classi di importo.
10. La Società garantisce il rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire l'aggiudicazione delle commesse fra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivato, avuto riguardo alla particolare struttura del mercato, all'affidabilità dell'operatore economico, al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ed alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento.
11. La verifica dei requisiti di carattere generale e speciale del fornitore è espletata prima dell'emissione dell'ordinativo, salva l'ipotesi di affidamento urgente o di Ordine Diretto di Acquisto, per il quale la verifica è espletata prima del pagamento del corrispettivo. In caso di esito negativo della verifica, non si procede all'affidamento ovvero non si procede al pagamento delle prestazioni se l'affidatario non provvede a sanare le irregolarità riscontrate ovvero si procede alla decurtazione dal corrispettivo dovuto delle somme relative alle irregolarità riscontrate.
12. L'ammontare di cui al comma 1 potrà subire una variazione rispetto alla normativa vigente al momento dell'adozione della determina a contrarre.

Art. 13
Affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria

1.Le forniture e i servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria sono affidati direttamente previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori aziendali, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati

Art. 14
Affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00

1. I lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 sono affidati in modo diretto,

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

mediante procedura negoziata, previa valutazione di preventivi offerti da almeno 3 (tre) operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori.
2. La Società provvede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, che contiene l'elenco degli operatori economici invitati.
3. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al precedente comma 1.

Art. 15
Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. Le prestazioni relative alla progettazione di lavori, nonché alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ed alle prestazioni di collaudo sono espletate dai dipendenti in organico, in possesso di idonei requisiti di professionalità. In caso di carenza in organico di personale qualificato, ovvero di difficoltà a svolgere le funzioni proprie, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero in ogni altra situazione equiparabile alle precedenti, casi che devono essere accertati e certificati dal Direttore Generale o per delega dal RUP, la Società può affidare gli incarichi ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice, secondo le procedure previste dal presente articolo.
2. Per gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nonché per gli incarichi che la Società ritenga indispensabili a supporto dell'attività del RUP, di importo inferiore a €. 5.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP, tenendo conto dell'esperienza e delle attitudini professionali del soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico. L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, efficienza, economicità e rotazione.
3. Gli incarichi di importo pari o superiore €. 5.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria in materia di servizi sono affidati, a cura del RUP, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa valutazione di preventivi di almeno 3 (tre) operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato o tramite l'Albo fornitori aziendali.
4. L'affidamento degli incarichi avviene, in ogni caso, mediante sottoscrizione di specifico disciplinare, recante le reciproche obbligazioni delle parti.
5. La Società provvede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, che contiene anche l'indicazione degli O.E. invitati.

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

Art. 16

Ripartizione delle competenze all'interno della Società

1. La competenza per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria è attribuita agli organi societari sulla base del valore economico del contratto, al netto dell'I.V.A., secondo quanto di seguito indicato::

a) gli affidamenti di valore inferiore a € 5.000,00 avvengono ad opera del Direttore Generale;

b) gli affidamenti di valore compreso fra € 5.000,01 ed € 40.000,00 avvengono ad opera dell'Amministratore Delegato;

c) gli affidamenti di valore superiore a € 40.000,01 e fino alla soglia comunitaria avvengono da parte dell'Amministratore Delegato previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Ai fini della valutazione di congruità del prezzo di affidamento, il Direttore Generale può avvalersi di risultati di gare esperite in precedenza, rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti per lavori, servizi e forniture della stessa o di analoga tipologia.

Art. 17

Oneri di sicurezza e costo del personale

1. Per tutti gli affidamenti di lavori e servizi (escluse le mere forniture di beni e i servizi di natura intellettuale), di qualsiasi importo, la Società evidenzia nel bando di gara (o nella lettera di invito) l'importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed il costo della manodopera determinato sulla base del CCNL applicabile alla singola fattispecie.

2. I concorrenti alle gare, per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00, devono indicare nella propria offerta economica, sia gli "oneri interni della sicurezza", sia il "costo della manodopera", che saranno - eventualmente - sottoposti a verifica di anomalia.

3. Nel contratto di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera è inserita una specifica clausola che impegna l'appaltatore uscente a fornire le informazioni relative all'eventuale riassorbimento del personale impiegato nell'attività oggetto del contratto, se previsto nel CCNL oppure nella documentazione di gara, e comunque a fornire almeno le seguenti informazioni:

- numero di unità;
- qualifica, categoria professionale e livello retributivo;
- attività e mansioni svolte;
- anzianità di servizio e monte ore settimanale;
- sede di lavoro;
- numero di lavoratori disabili, ex lege 68/99;
- CCNL applicato;
- ulteriori elementi retributivi e indennità aggiuntive corrisposte.

Art. 18

Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione del minor prezzo ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono indicati nel bando o nella lettera di

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

invito e sono individuati sulla base delle disposizioni del Codice.
2. Per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili dalla Società oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.
3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è, in ogni caso, utilizzato nei seguenti casi:
a) per i contratti relativi a servizi sociali e per i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50 del Codice;
b) per i contratti relativi all'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 40.000,00;
c) per i contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Art. 19
Svolgimento della gara

1.Qualora l'aggiudicazione venga disposta con il criterio del minor prezzo, la seduta di gara è pubblica, con la presenza di due testimoni.
2. Durante la seduta si procederà:
a) all'apertura delle buste, alla verifica della validità e completezza delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa presentati dai concorrenti, escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nel bando di gara o nella lettera di invito;
b) all'ammissione, alla successiva fase di gara, degli operatori economici la cui documentazione amministrativa risulti regolare;
c) al procedimento di soccorso istruttorio per gli operatori economici che non abbiano presentato documentazione amministrativa completa, quando è possibile l'integrazione documentale, ed alla esclusione dalle successive fasi di gara degli operatori che abbiano presentato documentazione con irregolarità essenziali, non sanabili;
d) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi o dei ribassi percentuali offerti, stilando la relativa graduatoria di gara.
3. Delle operazioni di gara vengono redatti appositi verbali, che non hanno valore di contratto.
4.Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti in gara debba essere effettuata da una commissione giudicatrice, essa è presieduta, di norma, dal Direttore Generale.
5. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte in gara.
6. La commissione giudicatrice può delegare la verifica della documentazione relativa alle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio devono essere effettuati dalla commissione nel suo "plenum".
7. La commissione giudicatrice deve attenersi agli elementi di valutazione

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

delle offerte fissate nel bando o nella lettera di invito e non può fissare criteri motivazionali e/o elementi e/o sub-elementi di valutazione aggiuntivi e/o diversi, dopo il termine di presentazione delle offerte.
8. I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori, garantendo la segretezza delle informazioni contenute nelle offerte in gara. La commissione procede quindi alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate.
9. Dei lavori della commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta/e riservate, viene redatto apposito verbale, corredato delle motivazioni sottese alla proposta di aggiudicazione eventualmente formulata.
10. Il verbale di gara deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione giudicatrice.

Art. 20
Commissione giudicatrice

1. Alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice provvede il CdA della Società o, per delega, il Direttore Generale, in base ai rispettivi poteri statutari.
2. Sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la Società fornisce informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, con i relativi curricula, sulle modalità di scelta dei componenti esterni, sulle caratteristiche professionali dei commissari, sulle funzioni e sui compiti della commissione, sui compensi dei commissari.
3. La commissione è composta, di norma, da dipendenti in organico, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto dell'affidamento.
4. I commissari devono possedere adeguati requisiti di moralità, compatibilità, comprovata esperienza e professionalità, e sono selezionati con l'osservanza del principio di rotazione negli incarichi, tra quelli iscritti presso l'Albo Nazionale dei Commissari di gara, istituito presso l'A.N.AC..

5. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
6. Ai commissari si applicano l'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 42 del Codice e l'art. 51 del c.p.c.. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 200, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione sopra menzionate.

Art. 21
Albo dei fornitori

1. L'Albo fornitori aziendale è adottato dalla Società entro 180 giorni

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

dall'approvazione del presente Regolamento ed è articolato in categorie di beni, servizi e lavori, da considerare strumentali al normale funzionamento della Società.
2. L'Albo è aggiornato e integrato periodicamente con disposizione del Direttore Generale.

Art. 22
Ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i., per l'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori di manutenzione, la Società ha facoltà di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip o da altre Centrali di committenza. I contratti conclusi in tal modo non sono soggetti a procedure di scelta del contraente e non necessitano di pareri di congruità economica dell'acquisto.
2. In caso di mancato ricorso alle convenzioni Consip, il Responsabile del procedimento deve comunque utilizzare i parametri di prezzo-qualità desumibili dalle suddette convenzioni, ove esistenti e relative a beni e servizi comparabili con quelli da acquistare, come limiti massimi per l'acquisto o per la fissazione dell'importo posto a base di gara.
3. Qualora si proceda mediante ricorso alla consultazione di cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono tramite il Responsabile del procedimento, mediante affidamento diretto, previa verifica della congruità dei prezzi di affidamento.

TITOLO III – Esecuzione dei contratti

Art. 23 – La gestione dei contratti

1. La gestione dei contratti di lavori, forniture e servizi avviene in conformità alle disposizioni contenute nel d.m. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 ed alle previsioni del presente Regolamento.
2. I Capitolati Speciali d'appalto redatti dalla Società per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi contengono le prescrizioni specifiche di carattere amministrativo e tecnico relative a ciascuna tipologia di prestazione oggetto di affidamento, adeguate alle disposizioni del d.m. 49/18 di cui al precedente comma e del presente Regolamento.

Art. 24
Consegna delle prestazioni

1. Il RUP autorizza il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto a procedere alla consegna dei lavori, forniture e servizi, nei termini previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi. La consegna presuppone la redazione di specifico verbale firmato dall'appaltatore; nel verbale è indicato il termine utile per la realizzazione dei lavori, per l'esecuzione della fornitura o per l'espletamento dei servizi affidati.
2. Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per le forniture e i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il verbale di consegna può essere sostituito dall'emissione del primo ordine di esecuzione dei

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

lavori, forniture o servizi, anch'esso firmato dall'appaltatore.
3. La Società si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni frazionata, senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di indennità o risarcimenti di sorta; nei casi previsti dal Codice, la Società può disporre la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine previsto, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate.

Art. 25
Pagamenti

1. Il pagamento delle prestazioni può avvenire in un'unica soluzione, a prestazione interamente eseguita, oppure in ragione del progressivo avanzamento delle prestazioni medesime, secondo rateazioni prestabilite, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva e fiscale.
2. Gli uffici della Società curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni cui è subordinato l'obbligo della Società di disporre il relativo pagamento, accertano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, che viene quindi trasmessa all'Area Amministrativa per la liquidazione.
3. Per potersi procedere al pagamento del saldo finale è, in ogni caso, necessario l'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni.
4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento delle prestazioni.
5. La Società potrà corrispondere il pagamento del corrispettivo, a titolo di anticipazione, nella misura non inferiore al 20% dell'importo contrattuale, per i lavori, forniture e servizi previa presentazione di idonee garanzie come previsto dalla normativa vigente. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento delle prestazioni.
6. Il certificato di pagamento degli acconti del corrispettivo da parte del RUP è emesso non oltre 7 (sette) giorni dall'adozione dello S.A.L.. Il termine di pagamento degli acconti è fissato, di norma, in 30 gg. decorrenti dall'adozione di ogni S.A.L., salvo ricorrano le ipotesi per estendere nel contratto detto termine a 60 gg., ai sensi del d.lgs. 231/02 e s.m.i..
7. Il certificato di pagamento della rata di saldo è emesso non oltre 7 (sette) giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo deve avvenire, di norma, entro 30 gg. decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo ricorrano le ipotesi per estendere nel contratto detto termine a 60 gg., ai sensi del d.lgs. 231/02 e s.m.i..
8. Ai sensi dell'art. 3, legge 136/10 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

Art. 26
Penalità

1. In caso di inadempimenti contrattuali dell'appaltatore, si applicano le penalità previste dai Capitolati Speciali.
2. Il Direttore Generale della Società è competente a valutare la proposta del RUP, in coordinamento con il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto, di applicazione delle penali, ovvero circa la risoluzione del contratto d'appalto.
3. Le penali sono applicate dal RUP, con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza ed assegnazione di un termine di giorni cinque per eventuali controdeduzioni dell'appaltatore.
4. Le penali sono trattenute dal corrispettivo dovuto all'impresa, con le modalità stabilite dai Capitolati Speciali di gara.
5. In ogni caso, le penali sono comminate avuto riguardo all'entità delle conseguenze delle inadempienze o dei ritardi e comunque, sono proporzionali all'importo complessivo del contratto, in modo da non superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 27
Modifiche e varianti ai contratti

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP, in collaborazione con il Direttore dei lavori o del Direttore dell'esecuzione del contratto
2. La possibilità di modificare i contratti di appalto è ammessa nei seguenti casi:
- modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, con eventuale introduzione nei documenti di gara di clausole di revisione dei prezzi, nel limite massimo non eccedente il 10% rispetto al prezzo originario;
- modifiche resesi necessarie, non incluse nell'appalto iniziale, in relazione a lavori, servizi o forniture supplementari, qualora risulti impraticabile, antieconomico o foriero di disguidi un cambiamento del contraente, sempre che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica;
- modifiche necessarie a motivo di circostanze impreviste e imprevedibili per la Società, che assumono la denominazione di varianti in corso d'opera e sempre che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto, e l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale;
- sostituzione dell'appaltatore iniziale con un nuovo contraente, qualora ricorrano determinate circostanze, quali causa di morte, con possibili modifiche contrattuali a prescindere dal loro valore monetario;
- nelle ipotesi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è:

A) inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
B) inferiore al 15% del valore iniziale del contratto.

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

- se l'importo della modifica del contratto di lavori, forniture e servizi è comunque inferiore ad entrambe i seguenti valori:
1) soglia di rilevanza comunitaria;
2) al 10% del valore iniziale del contratto per le forniture e i servizi ed al 15% del valore iniziale del contratto per i lavori.
3. Sono inoltre considerate sostanziali le modifiche che alterino gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito e, comunque, quando siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
2) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'appaltatore, in modo non previsto nel contratto iniziale;
3) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
4) se un nuovo contraente sostituisce quello cui la Società aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti.
Sono modifiche non sostanziali del contratto quelle che la Società può stabilire nei documenti di gara, mediante l'indicazione anche di soglie di importo.
4.Ferme restando le ipotesi di modifiche e varianti ai contratti contemplate nel precedente comma 2, qualora si renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni (forniture e servizi), la Società può imporre all'appaltatore l'esecuzione di tali prestazioni aggiuntive o la riduzione delle prestazioni medesime, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste contrattualmente, senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5.Il RUP del Servizio competente assume le iniziative opportune per garantire l'osservanza degli obblighi di trasparenza e di informazione in relazione alle modifiche apportate ai contratti, previsti dal Codice e dall'A.N.AC.(Autorità Nazionale Anticorruzione).

ART. 28

Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe

1. E' ammessa, nei casi e con le modalità previste dal Codice e da altre disposizioni vigenti in materia, la sospensione dell'esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi ordinata dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, nei casi di avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, la esecuzione delle prestazioni. La sospensione può essere ordinata anche dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra i quali l'interruzione sopravvenuta dei finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
2. L'esecutore che non sia in grado di ultimare i lavori, forniture e servizi nel termine fissato contrattualmente, può chiedere una proroga motivata.
3. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP entro 5 giorni dal suo ricevimento.
4. E' facoltà del RUP concedere la proroga in presenza di circostanze oggettive e, comunque, non imputabili a negligenze, o comunque, ad inadempimenti dell'esecutore.
5. Nel caso di forniture e servizi, nel bando o nella lettera di invito la Società ha facoltà di prescrivere che, alla scadenza del termine contrattuale, all'affidatario è concessa la proroga tecnica della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara d'appalto, al fine di garantire la continuità della fornitura o del servizio affidati.

Art. 29
Subappalto

1. Di norma, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le forniture, i servizi e i lavori ad essi affidati dalla Società. E' ammesso il subappalto di quota parte delle prestazioni, secondo le disposizioni del Codice.
2. Il subappalto, ove consentito, è soggetto alla preventiva autorizzazione della Società, in presenza di tutte le condizioni previste dal Codice.
3. L'appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti della Società per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori.
4. Di norma, la Società non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e, di conseguenza, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Società, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento in acconto effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture, con o senza posa in opera, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento forniture.
5. In deroga al comma 4, la Società provvede a pagare direttamente al subappaltatore e al cottimista le prestazioni dagli stessi eseguite per conto dell'appaltatore, qualora quest'ultimo sia inadempiente. Nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte di subappaltatori, che siano micro o piccole imprese, come definite dal Codice, la Società provvede in merito, sentito l'appaltatore.

Art. 30
Cessione del contratto e cessione del credito

1. E' vietata la cessione dei contratti, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.
2. E' fatto divieto all'appaltatore, pena la immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni in favore della Società, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda o di ramo d'azienda sono consentiti con le modalità e i limiti previsti dal Codice.
3. Ai sensi dell'art. 1260 c.c. è esclusa qualunque cessione di crediti derivanti dall'esecuzione dei contratti, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Società.
4. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice, a condizione che il cessionario sia un istituto di credito o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Società in originale o in copia autentica, prima o contestualmente all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.

Art. 31
Verifica di conformità dell'appalto

1. La Società dispone l'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo) delle prestazioni dedotte in contratto, ai fini della liquidazione e del pagamento della rata di saldo. Per prestazioni particolarmente complesse, può essere nominata una commissione di verifica della regolare esecuzione (o commissione di collaudo).
2. Per i lavori, forniture e servizi di importo non superiore a euro 100.000,00 il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica le prestazioni eseguite mediante rilascio di un visto di conformità, da apporre sulla fattura.
3. Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione di lavori, forniture di beni o servizi regolarmente ordinate, sono esaminate dal RUP, che ne accerta la conformità ai fini della liquidazione del corrispettivo. L'eseguita liquidazione è comunicata all'Area Amministrazione, che attiva la procedura di pagamento secondo le condizioni concordate.

ART. 32
Recesso unilaterale e risoluzione del contratto

1. In caso di recesso unilaterale dal contratto d'appalto o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o grave irregolarità dell'appaltatore si applicano le disposizioni del Codice.
2. Il Direttore Generale della Società, in coordinamento con il RUP, è competente in merito alla risoluzione del contratto d'appalto.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 33
Procedure per l'alienazione del materiale fuori uso

1. Per l'alienazione o cessione gratuita di beni e materiali fuori uso o non più utilizzabili dovrà seguirsi la seguente procedura:
a) il RUP, con apposita relazione, propone di dichiarare il materiale fuori uso, indicandone i motivi e indica il mezzo di alienazione. Con la suddetta relazione dovrà essere precisato, tra l'altro, il prezzo che ritiene realizzabile;
b) il Direttore Generale della Società, con apposita deliberazione, dichiara il materiale fuori uso, disponendone la vendita a mezzo di procedura ad

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020

evidenza pubblica.
2. La consegna dei materiali potrà avere luogo solo ad avvenuto pagamento dell'intero prezzo.
3. Della consegna dovrà essere redatto apposito verbale, a firma del Direttore o di suo delegato, nel quale viene descritto lo stato del materiale alla consegna.

Art. 34
Spese minute ed urgenti di modico valore

1. Le spese aventi carattere di urgenza ovvero che, per la loro particolare natura di spese di modico importo, non sono oggetto delle procedure di cui al presente Regolamento, e sono disposte secondo il *"Regolamento interno per la gestione delle minute spese economali"*.

Art. 35
Validità ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha carattere transitorio ed ha efficacia fino a quando la Società procederà ad operazioni societarie straordinarie, tali da modificare i presupposti di applicabilità delle disposizioni regolamentari ivi previste.

Art. 36
Rinvio

1. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Le modifiche e le integrazioni intervenute alla normativa vigente prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.
3. E' abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione CdA n. 3 del 17 maggio 2012..
4. Le procedure avviate con bando pubblicato o lettera di invito spedita alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono con l'applicazione del presente Regolamento.
5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente Regolamento.

Art. 37
Entrata in vigore – Norma transitoria

1. Il presente Regolamento è approvato con deliberazione del CdA della Società ed entra in vigore alla data di approvazione.
2. I Responsabili del Procedimento nominati in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento proseguono, senza soluzione di continuità, nell'espletamento delle funzioni e si uniformano, ove dagli stessi ritenuto opportuno, alle disposizioni ivi contenute, senza necessità di ulteriore, specifico provvedimento di autorizzazione.

Registro Protocollo
Numero 0012510
Data 19/11/2020